



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Ulteriori modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, 14 art. 54, comma 1, lettera b). Disposizioni regionali per la formazione professionale)" Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 19 giugno 2018 Reg. Gen. 560**

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Chiara Marciani e assessore Sonia Palmeri  
Pervenuto tramite PEC il 22 giugno 2018 e protocollato il 25 giugno 2018

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 56 dello Statuto

**VISTI** gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

27 GIU. 2018

IL PRESIDENTE

Deliberazione N.

388

Assessore

Assessore Marciani Chiara

Assessore Palmeri Sonia



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	11	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

19/06/2018

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO 2 APRILE 2010 N. 9 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 N. 14 - ARTICOLO 54 - COMMA 1 - LETTERA B - DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	<b>ASSENTE</b>
10)	”	Sonia	PALMERI	
11)	”	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che:**

- a) con Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, è stato approvato il *“Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”*;
- b) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 2 aprile 2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 9 di attuazione della Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, ex l'articolo 54 comma 1 lettera b);
- c) con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e 23 dicembre 2014, n. 190, a seguito del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province, è stato di fatto superato il ruolo da queste svolto nell'ambito della formazione professionale e del lavoro;
- d) l'assetto normativo nazionale in materia di qualificazioni e certificazione delle competenze è stato fortemente innovato con l'approvazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 *“Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”*, art. 4, commi 51-68, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli Apprendimenti non formali e informali e degli Standard minimi di servizio del Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze”* e il Decreto Interministeriale (M.L.P.S. di concerto con M.I.U.R.) 30 giugno 2015 *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative Competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13”*;
- e) con l'art. 1 della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, è stata soppressa l'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS), istituita con l'articolo 21 della legge regionale n. 14/2009, cui il vigente Regolamento regionale n. 9/2010 attribuisce diversi compiti e funzioni con riferimento al sistema della formazione professionale regionale;

**CONSIDERATO che:**

- a) alla luce delle innovazioni normative nazionali e regionali indicate nella premessa, si rende necessario modificare o abrogare alcune disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 9/2010;
- b) a tal fine, è stato predisposto dalla Direzione Generale 50-11-00 uno Schema di Regolamento regionale di modifica del Regolamento regionale n. 9/2010;

**RITENUTO opportuno:**

- c) dover modificare o abrogare alcune disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 9/2010, in considerazione delle innovazioni normative nazionali e regionali indicate nella premessa;
- d) dover approvare, per l'effetto, lo schema di Regolamento regionale recante: *“Ulteriori modifiche al Regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)”*, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- a) lo Statuto della Regione Campania e, in particolare, l'articolo 56;
- b) la Legge regionale n. 14/2009;
- c) il Regolamento regionale n. 9/2010;

**SENTITO**, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

*per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati integralmente:*

1. di approvare lo schema di Regolamento regionale recante: “*Ulteriori modifiche al Regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)*”, unitamente alla relazione illustrativa, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente delibera al Consiglio Regionale, al Capo di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo, al competente Ufficio per la pubblicazione su *Regione Casa di Vetro* del sito istituzionale della Regione Campania.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	388	del	19/06/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 11	00

**OGGETTO :**

**ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO 2 APRILE 2010 N. 9 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 N. 14 - ARTICOLO 54 - COMMA 1 - LETTERA B - DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		Assessore Marciani Chiara Assessore Palmeri Sonia		22/06/2018 22/06/2018
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta		22/06/2018

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	19/06/2018	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		22/06/2018

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente  
40 . 2 : Ufficio Legislativo  
50 . 11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

**Schema di regolamento recante “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)”.**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente relazione specifica, prima in chiave generale e poi con riferimento ad ogni articolo, la proposta di semplificazione del regolamento di attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 - art. 54, comma 1, lett. b) - disposizioni regionali per la formazione professionale - regolamento n. 9/2010.

Le modifiche sono motivate da necessità di adeguamento alla variata situazione regionale e nazionale nel settore della formazione professionale dovuta essenzialmente ai seguenti fattori:

- a) il superamento del ruolo delle Province nell’ambito della formazione professionale e del lavoro a seguito del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) l’impatto della recente legislazione nazionale in materia di Qualificazioni e Certificazione delle competenze dettata a mezzo dei seguenti provvedimenti:
  - b.1) Legge 28 giugno 2012, n.92 “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”, art. 4, commi 51-68;
  - b.2) Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92);
  - b.3) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
- c) L’adeguamento del sistema di accreditamento degli Operatori della formazione professionale, dell’orientamento e dei servizi per il lavoro, con il superamento del riconoscimento delle competenze degli operatori del sistema della Formazione Professionale;
- d) La messa in liquidazione dell’ARLAS (Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola), alla quale il Regolamento, nella sua vigente versione, assegna diversi compiti con riferimento al sistema della Formazione Professionale.

Le modifiche non comportano oneri finanziari sul bilancio regionale (artt. 8 e 9 L.R. 37/2017).

Di seguito si specificano le motivazioni degli interventi proposti, in riferimento a ciascuno degli articoli di cui si propone l’abrogazione o la modifica:

- Abrogazione degli articoli 10 (Capo II); 11 (Capo III); 14 e 15 (Capo IV);
- Modifiche agli articoli 2, 4 e 5 (CAPO I); 6 e 7 (CAPO II); 12 (CAPO III); 16,19, 20 e 21 (CAPO V); 22 e 24 (CAPO VI); 30 (CAPO VIII); 32 (CAPO IX).

Art. 2 - Le Definizioni di cui all’articolo vanno aggiornate in funzione del nuovo quadro normativo europeo, nazionale e regionale rappresentato da: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017, D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 ; Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015; Deliberazioni di G.R. Campania n. 223 del 27/06/2014; n. 808 del 23/12/2015; n. 314

del 28/06/2016 e n. 449 del 12/07/2017.

Art. 4 – La modifica al Comma 2 chiarisce le modalità di realizzazione degli Standard Professionali in relazione al sistema nazionale di repertoriazione degli standard (D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 ; Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015) e introduce una necessaria diversa “classificazione” per le Professioni e Attività regolamentate da specifiche norme nazionali.

Art. 5 – Le modifiche rendono coerenti le linee di indirizzo della realizzazione degli standard su base regionale e i requisiti e parametri previsti dal D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015. La parte relativa agli esami finali di qualificazione viene eliminata poiché specificamente trattata al CAPO III. Il comma 3 del testo originario è eliminato per intervenuta messa in liquidazione dell'ARLAS.

Art. 6 – La modifica proposta si riferisce solamente al cambiamento della locuzione “Unità Formative Capitalizzabili” con “Unità Formative”, per messa in coerenza con altri dispositivi Regionali, in particolare la DGR 808/2015.

Art. 7 – Le modifiche aggiornano le definizioni fornite ai sensi della normativa e della letteratura di settore più recente, oltreché in precedenti atti amministrativi regionali (in particolare la DGR 808/2015).

Art. 10 – Abrogato per cessazione delle funzioni precedentemente assegnate alle Province in materia di formazione professionale.

Art. 11 – Abrogato perché il suo contenuto è riconfigurato e ricompreso negli articoli immediatamente successivi.

Art. 12 – I principi generali del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze vengono riconfigurati ai sensi della recente normativa nazionale e regionale. Viene specificato il rapporto tra sistema di certificazione e sistema degli standard, le modalità di valutazione delle competenze e fatta menzione e rinvio relativamente ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e informali. Tutto ciò in relazione ai recenti dispositivi normativi: D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 ; Decreto Interministeriale 30 giugno 2015; DGR 314/2016.

Art. 14 – Abrogato in quanto l'elenco regionale dei formatori non è stato mai attivato ed è di fatto superato dalle procedure di accreditamento degli Enti di formazione e dal nuovo sistema delle qualifiche regionali.

Art. 15 – L'articolo è abrogato poiché:

- a) la Qualificazione alla quale si riferisce è oggi parte del Repertorio Regionale delle Qualificazioni;
- b) l'articolo aveva una funzione transitoria.

Art. 16 – Abrogato il solo comma 6, in quanto contenente riferimenti alla programmazione FSE 2007-2013 e il riferimento all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 già citata al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 19 – La parte finale del comma 2 è eliminata in funzione del sopraggiunto decadimento del ruolo in precedenza previsto in capo a: Arlas, Province e Agenzie Comunali.

Art. 20 – La nuova stesura dell'articolo è motivata dalle modifiche al modello di accreditamento

apportate dalla Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 che saranno a loro volta aggiornate a seguito della consultazione pubblica avviata con D.D. n. 1211 del 28/12/2018.

Art. 21 – Al comma 1 è eliminato il riferimento all'Arlas per sopraggiunta messa in liquidazione dell'Agenzia stessa.

Art. 22 – Al comma 2, è eliminato il riferimento all'ARLAS, per sopraggiunta messa in liquidazione dell'Agenzia stessa.

Art. 24 – In seguito all'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. I, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, si ritiene di modificare la rubrica dell'articolo, di eliminare il comma 1 e di modificare il rimanente comma 2 (che cambia numerazione in comma 1), in coerenza con l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 15, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La modifica riguarda il passaggio dal "libretto formativo" al "fascicolo elettronico del lavoratore".

Art. 30 – Abrogato il comma 3 in funzione degli intervenuti cambiamenti in relazione alle competenze delle Province.

Art. 32 – Eliminazione del riferimento all'Arlas, per sopraggiunta messa in liquidazione dell'Agenzia stessa.



**Schema di regolamento recante “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)”.**

#### **Art. 1**

#### **(Modifiche al regolamento regionale n. 9 del 2010)**

1. Il Regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale), è così modificato:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 2**

#### **Definizioni**

1. Per “standard professionale” è da intendersi la descrizione delle competenze che caratterizzano un profilo professionale in relazione all'esercizio delle attività attese da quest'ultimo. Lo standard professionale è articolato in Unità di Competenza (UC) autoconsistenti, che costituiscono l'unità minima certificabile.

2. La “qualifica” è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, come il risultato formale e certificato di un processo di valutazione e convalida delle competenze.

3. Per “competenza” si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, così come declinati all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92).

4. Per “conoscenze” si intendono i saperi di riferimento dell'attività professionale e possono essere di tipo teorico, metodologico o contestuale, secondo la declinazione fornita dall'Allegato 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13).

5. Per “abilità” si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprime le componenti tecniche, applicative o relazionali per l'esercizio della competenza.

6. Il “profilo professionale” rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle attività che la figura deve saper svolgere.”;

b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, ed istituisce un'apposita sezione del Repertorio regionale di cui al precedente articolo 3, specificamente dedicata a profili professionali e attività regolamentate, elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento.”;

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

“1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta:

a) le linee di indirizzo per la standardizzazione delle Qualificazioni Professionali regionali, garantendone:

1) la coerenza con le “specifiche tecniche” di cui all’Allegato 2 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015;

2) laddove applicabile, la referenziazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nonché al quadro europeo delle qualificazioni (EQF), attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF;

b) le procedure per lo svolgimento degli esami finali volti al conseguimento del Certificato di Qualificazione Professionale, sia in esito a percorsi formali che a seguito di erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali.

2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili:

a) istituisce il “Gruppo Tecnico Regionale” (GTR), coordinato dal Responsabile della suddetta struttura amministrativa, e composto da almeno due referenti della stessa, con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità dei Settori Economico Professionali (SEP) da trattare, da referenti delle strutture amministrative regionali preposte *ratione materiae*, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale e delle Associazioni degli operatori accreditati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;

b) adotta gli atti amministrativi di approvazione delle Qualificazioni Professionali in esito ai lavori di istruttoria del “Gruppo Tecnico Repertorio” (GTR) e tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto sopra indicato.”;

d) il comma 4 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l’esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione allo standard formativo di riferimento. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l’articolazione delle UC in “Unità Formative” (UF), come definite dal successivo articolo 7, comma 2, in grado di assicurare anche, laddove possibile, il collegamento con il sistema di istruzione e con quello del riconoscimento dei crediti formativi.”;

e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Definizioni

1. Per “standard formativo” si intende l’insieme degli elementi e delle regole che attengono alla progettazione ed erogazione dei percorsi di formazione professionale: articolazione dei percorsi in UF e Moduli, modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime necessarie nonché l’insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi, altri eventuali elementi che si ritiene di dover indicare al fine di garantire la trasparenza e la qualità dei percorsi. Lo standard formativo va imprescindibilmente rapportato agli standard professionali di cui al capo I del presente Regolamento.

2. L’“Unità Formativa” (UF) è la “porzione” di percorso formativo che consente l’acquisizione delle UC ricomprese nello standard professionale di riferimento. Le UF rappresentano l’interfaccia tra il sistema della progettazione/erogazione della formazione e il sistema della certificazione delle competenze acquisite. I “moduli” sono invece relativi a

contenuti e attività del percorso formativo che non hanno uno specifico corrispettivo nello standard professionale certificabile.

3. Per “percorso formativo” si intende il singolo progetto di formazione idoneo a raggiungere il conseguimento delle competenze di cui allo standard professionale di riferimento.”;

f) l'articolo 10 è abrogato;

g) l'articolo 11 è abrogato;

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, non formali e informali, al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione.

2. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al D. Lgs. n.13/2013 e al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi.

3. Con successivi atti dirigenziali la Regione definisce le linee di indirizzo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del D. Lgs n.13/2013 e dagli articoli 5 e 6 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e relativi Allegati 5, 7 e 8, al fine di garantire gli standard minimi di processo e attestazione ivi previsti.

4. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard ricompresi nel Repertorio Regionale di cui al precedente articolo 3 di questo Regolamento.”;

i) l'articolo 14 è abrogato;

j) l'articolo 15 è abrogato;

k) il comma 6 dell'articolo 16 è soppresso;

l) al comma 2 dell'articolo 19 le parole da “, l'ARLAS” a “finalità” sono soppresse;

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Elenco regionale degli Operatori pubblici e privati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale

1. L'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'articolo 42, comma 6, della L.R. n. 14/2009, è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:

a) Offerta formativa finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione;

b) Offerta formativa finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale;

c) Servizi per il lavoro.

2. L'Elenco Regionale è affiancato da un sistema di rating e premialità dei servizi di formazione riservato ai soggetti accreditati per valutarne l'affidabilità e la qualità dei servizi; il sistema consente sia l'assegnazione di finanziamenti in relazione alla qualità delle prestazioni, sia l'informazione e l'orientamento della libera scelta degli utenti sui percorsi formativi da frequentare.

3. Con apposito atto di Giunta e decreti di attuazione, la Regione adotta gli indirizzi operativi per l'accREDITamento degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e autofinanziati, le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati.”;

- n) al comma 1 dell'articolo 21 le parole da: “, mediante” a “ARLAS,” sono soppresse;
- o) al comma 2 dell'articolo 22 le parole da: “, anche” a “scuola” sono soppresse;
- p) l'articolo 24 è così modificato:
  - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Fascicolo elettronico del lavoratore”;
  - 2) il comma 1 è soppresso;
  - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili definisce con atti dirigenziali le caratteristiche del fascicolo elettronico del lavoratore, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta, in conformità all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 15, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- q) il comma 3 dell'articolo 30 è soppresso;
- r) al comma 1 dell'articolo 32 le parole da: “tenuto” a “ARLAS” sono soppresse.

## **Art. 2**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.